

CONVENZIONE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' SANITARIE

Il giorno con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- il Signor*
 in qualità di
 *
 della ditta* con sede legale in Comune
 di* CAP*
 .
 in
 Via*

 Codice Fiscale/Partita IVA*
 Tel*
 Fax*
 indirizzo internet e-mail
 sede operativa* come di seguito specificato:

 di seguito denominato Utente;

- il Consorzio-Azienda Treviso Tre con sede legale in C.so Mazzini n. 118, Montebelluna (TV) e sede operativa in Vicolo Catrisana n. 6, Trevignano (TV), Partita IVA 03019650260, legalmente rappresentata dal Direttore Dott. Paolo Contò e di seguito denominato Ente.

PREMESSO

1. Che il D.Lgs n. 22 del 05.02.1997 detta una nuova e completa disciplina sui rifiuti, stabilendo in particolare che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
2. Che l'articolo 21 del D.Lgs 22/1997 enuncia, in maniera articolata, quali siano le competenze dei Comuni che effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
3. Che in base al vigente Statuto dell'Ente ed alla Convenzione sottoscritta per la formazione del Consorzio-Azienda, è stato stabilito che tutti i servizi relativi all'ambiente vengono svolti in forma associata fra gli Enti aderenti al Consorzio stesso;
4. Che l'Ente ha adottato il Regolamento per la gestione dei rifiuti, il Regolamento per l'applicazione tariffaria e la delibera di dichiarazione di assimilati ex art.21, comma 2, lettera "g" del D.Lgs. 22/1997;
5. L'Ente per l'espletamento del servizio di cui trattasi si può avvalere di un soggetto terzo (appaltatore) individuato in seguito a procedura di evidenza pubblica;
6. Che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n 22 del 05.02.1997 i Comuni possono istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La parte premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1. Obblighi dell'Ente.

L'Ente si obbliga:

1. Ad effettuare nel rispetto della normativa vigente il servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti derivanti da attività sanitarie ricadenti nel territorio gestito dal Consorzio-Azienda Treviso 3 che abbiano una composizione merceologica conforme a quanto indicato nell'allegato A della presente convenzione;
2. A fornire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti di cui all'allegato A;

I dati contrassegnati con * sono obbligatori

3. Ad assicurare un servizio nei tempi e nei modi atti a rispettare gli obblighi di legge vigenti, con frequenza scelta in sede di convenzione dall'Utenza convenzionata e determinata con l'allegato A;
4. Ad effettuare con proprio personale l'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di rifiuti.
5. a compilare il formulario di identificazione per il trasporto rifiuto e a ritrasmetterlo controfirmato dall'impianto di smaltimento finale e/o recupero nei tempi previsti.
6. a compilare il MUD per i rifiuti derivanti da attività sanitarie raccolti per conto dell'Utenza convenzionata, se richiesto dalla stessa.

Articolo 2. Obblighi dell'Utente.

L'Utente si obbliga:

1. A rispettare tutte le norme e clausole contenute in questa convenzione-contratto nonché tutte le disposizioni operative che saranno redatte dall'Ente per il corretto svolgimento del servizio;
2. All'atto della consegna dei contenitori e sacchetti forniti, a verificare lo stato degli stessi e comunicare per iscritto all'Ente eventuali anomalie. Non saranno accettate contestazioni sulle forniture pervenute dopo sette giorni dalla data di consegna;
3. A custodire le attrezzature ed i contenitori utilizzati, a mantenerli in stato da servire all'uso convenuto, a non utilizzarli per scopi diversi ed a restituirli alla cessazione del rapporto;
4. A rispondere della perdita o dei danneggiamenti subiti dal materiale eventualmente fornito, a noleggio o vendita, qualora non provi che ciò derivi da causa non imputabile allo stesso o alle persone di cui si avvale nell'esercizio delle proprie attività. L'Utente deve immediatamente segnalare eventuali danni subiti dal materiale per qualsiasi motivo;
5. A conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti espressi nell'Allegato A.
6. A conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite con l'Ente; si impegna, in particolare, a non lasciare incustoditi i contenitori adibiti al conferimento;
7. Ad acconsentire che il personale incaricato della raccolta, il personale tecnico e quello addetto al servizio di vigilanza dell'Ente possano accedere su richiesta ai luoghi anche privati direttamente deputati alla raccolta e conferimento del rifiuto e alle loro immediate vicinanze per lo svuotamento dei contenitori, controllare lo stato delle attrezzature e la corretta applicazione della clausole convenzionali ed il puntuale rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in tema di gestione dei rifiuti;
8. Si impegna, nel caso in cui i contenitori, per una qualsiasi ragione non siano da svuotare, di comunicare a mezzo fax la circostanza almeno 72 ore prima del passaggio previsto al fine di evitare all'Ente inutili accessi. Il mancato svuotamento non segnalato viene comunque conteggiato sul prospetto degli interventi concordati tra le parti;
9. E' esentato, esclusivamente in ordine ai rifiuti speciali assimilati conferiti correttamente all'Ente, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari e dalla presentazione della denuncia annuale MUD. Per le restanti tipologie di rifiuti speciali non assimilati prodotti rimane valido quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3. Responsabilità dell'Utente.

1. L'Utente si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente ai danni a cose e persone, all'interno della proprietà privata, che gli automezzi dell'Ente dovessero causare durante le operazioni di raccolta per effetto di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, fosse biologiche, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di autocarri pesanti, et alia. Sarà onere dell'Utente segnalare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione e agevolare la rapidità delle operazioni di svuotamento allegando alla convenzione, se del caso, apposita planimetria con l'indicazione dei percorsi e dei comportamenti da tenersi;
2. L'Utente sarà considerato unico responsabile per conferimenti impropri di rifiuti non ricompresi nell'allegato A e/o per rifiuti ricompresi nell'allegato A ma che l'Utente non abbia richiesto il relativo servizio; in caso di violazione al presente comma, verranno addebitate tutte le spese conseguenti che l'Ente dovesse sostenere per la corretta gestione degli stessi;

Articolo 4. Modalità di conferimento e ritiro dei rifiuti.

Raccolta mediante contenitori:

1. Il ritiro del materiale avviene con le frequenze indicate nell'Allegato A in giorni concordati con l'Ente. Il servizio sarà effettuato esclusivamente nei giorni feriali. Eventuali servizi richiesti dall'Utenza da svolgere in giorni festivi, verranno concordati di volta in volta con Ente relativamente a costi e modalità;
2. Gli addetti alla raccolta segnalano modalità irregolari di conferimento da parte dell'utenza, nel caso di mancato rispetto del conferimento rifiuti secondo quanto previsto dall'Allegato A. Il personale incaricato della raccolta, qualora rilevi anomalie nella modalità di conferimento o nella composizione del materiale, non effettuerà il ritiro segnalando all'Ente l'anomalia riscontrata il quale potrà avvalersi di proprio personale per eseguire controlli sulla qualità e tipologia dei rifiuti conferiti nei contenitori. Nel caso in cui dalle risultanze dei controlli anche presso gli impianti di smaltimento si accertino violazioni sul rifiuto conferito, l'Ente si riserva, oltre alla facoltà di risolvere il contratto, anche di chiedere il risarcimento per eventuali danni materiali e di immagine subiti; eventuali spese di smaltimento di rifiuti non conformi verranno addebitate all'Utente.
3. Laddove non sia previsto il passaggio su chiamata, bensì quello con cadenza prefissata, l'Utente è tenuto a segnalare la necessità di non effettuare il passaggio con un preavviso di almeno 4 giorni. La registrata impossibilità da parte del

personale incaricato della raccolta di effettuare il servizio per chiusura dell'esercizio, o perché i contenitori risultano non accessibili o vuoti, comporta l'addebito all'Utente del costo di intervento a "vuoto" pari a 25 €;

4. Il ritiro dei rifiuti verrà effettuato tramite compilazione di un formulario di trasporto; copia di tale documento viene immediatamente consegnato all'Utente od a un suo incaricato. La copia controfirmata verrà trasmessa entro tre mesi dal trasporto effettuato.
5. La detenzione del rifiuto deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuti stessi nel rispetto delle normative in vigore.
6. La tipologia dei rifiuti conferiti deve trovare perfetta rispondenza con la descrizione indicata, al momento della sottoscrizione o a seguito di concordate variazioni, nel prospetto contenuto nell'Allegato A. I rifiuti vanno conferiti, suddivisi per tipologia merceologica, utilizzando i contenitori consegnati dall'Ente, nel rispetto degli orari e dei calendari concordati e delle norme previste dall'allegato A;

Articolo 5. Durata.

1. La convenzione ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo, e così di seguito, qualora non intervenga disdetta, a mezzo di lettera raccomandata R.R., da una delle parti contraenti, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della convenzione stessa, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
2. L'Ente ha la facoltà di risolvere immediatamente la Convenzione nel caso d'interruzione del servizio per causa di forza maggiore o a seguito di accertate violazioni nei conferimenti da parte dell'Utente;
3. L'utente potrà recedere dalla convenzione, al termine dell'anno in corso, senza rispettare i termini stabiliti dal comma 1, solo in seguito alla comunicazione da parte dell'Ente di una variazione dell'offerta economica.

Articolo 6. Costi.

1. Così come previsto nell'Allegato A, l'Utente a fronte del servizio fornito, si impegna a corrispondere il corrispettivo indicato nell'Allegato A a seconda del tipo di rifiuti conferiti per la gestione dei rifiuti; in particolare per i servizi di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento, per il servizio su chiamata anziché prefissato, per la consegna/riconsegna/modifica/ritiro in caso di cessazione della convenzione della dotazione dei contenitori, per maggiori costi di smaltimento in caso di conferimento di rifiuto non conforme, all'intervento suppletivo o andato a vuoto per impossibilità di servire l'utenza per cause alla stessa attribuibili; in quest'ultimo caso verrà fatturato il costo di intervento pari a 25 €.
2. Trattandosi di contratto di durata, l'Ente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali legate alle tariffe di smaltimento o recupero e ai costi di gestione del servizio, dando tempestiva comunicazione delle variazioni all'Utente. Per effetto dell'intervenuta modifica, l'Utente potrà nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione, recedere dalla convenzione previa comunicazione da trasmettersi all'Ente con raccomandata R.R.. Il servizio e i connessi oneri economici cesseranno dal primo giorno del mese successivo il ricevimento della raccomandata medesima;
3. Le spese legate alla presente scrittura, alle copie, alle proroghe e alle variazioni future, ivi compreso bollo ed eventuale registrazione, sono a carico dell'Utente.

Articolo 7. Variazioni.

1. L'Utente può concordare variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, richiedendole motivatamente all'Ente, mediante domanda in carta semplice a mezzo raccomandata. L'Ente, che ha facoltà di non accettare tale richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all'Utente l'eventuale nuova offerta economica e, qualora vi sia accordo tra le parti, provvede ad integrare d'ufficio la convenzione originale;
2. Per intervenuta necessità, l'Utente può richiedere di variare il materiale necessario per l'esecuzione del servizio e già fornito. La richiesta di consegna/riconsegna/modifica/ variazione di dotazione dei contenitori, verrà tempestivamente soddisfatta dall'Ente sulla base delle tariffe indicate nell'Allegato A;
3. L'Utente durante la vigenza del rapporto può chiedere, che venga variata la tipologia del materiale conferito mediante la trasmissione dell'Allegato A debitamente aggiornato. Solamente dopo l'espressa accettazione, in forma scritta, da parte dell'Ente, sarà ammesso il conferimento della nuova tipologia di rifiuto.

Articolo 8. Pagamenti.

1. Le prestazioni verranno addebitate mediante fatturazione, di norma con cadenza bimestrale, e saldo entro trenta (30) giorni dalla data di emissione del documento;
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento, l'Ente invierà apposita comunicazione formale contenente l'intimazione a pagare le somme dovute entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Convenzione sarà automaticamente sospesa e sarà avviata la procedura per il recupero del credito. L'Ente inoltre provvederà ad addebitare una indennità di mora pari all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato, riducibile al 4% se il ritardo non supera i 30 giorni dalla scadenza. Sono, inoltre, dovuti gli interessi legali a partire dal 31° giorno dalla data di scadenza.

Articolo 9. Varie.

1. Non è imputabile all'Ente la sospensione dei servizi causata dal fermo degli impianti di trattamento, recupero o dovute a cause di forza maggiore (a titolo indicativo non esaustivo: scioperi, inagibilità delle strade, eventi naturali di particolare gravità, ecc.) o a causa di prescrizioni emanate dalla Provincia e/o Regione, o a revoca dell'autorizzazione;

2. Eventuali reclami (mancato svuotamento, svuotamento parziale, danneggiamenti, ecc.) dovranno essere inoltrati all'Ente, a mezzo FAX, entro e non oltre 48 ore dal verificarsi del fatto oggetto del reclamo (in caso di festività entro il primo giorno lavorativo disponibile). E' ammesso, in caso di urgenza, il reclamo telefonico purché seguito da conferma scritta. Diversamente nulla potrà essere eccepito dall'utenza nei confronti dell'Ente;
3. La presente convenzione sostituisce ogni contratto, convenzione o accordo precedentemente sottoscritto dalle parti;
4. Foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del presente contratto, è quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l'Ente;
5. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda a quanto disposto dal Codice Civile e dalle norme vigenti e dagli usi locali.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Legale Rappresentante della Ditta

per il Consorzio-Azienda Treviso Tre
Il Direttore Dott. Paolo Contò

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Il Legale Rappresentante della Ditta

per il Consorzio-Azienda Treviso Tre
Il Direttore Dott. Paolo Contò